



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RIPRISTINO DEL REGIME DI ESCLUSIONE DEI DIVIDENDI E DEL REGIME PEX – ABBIAMO SCHERZATO!

A CURA DI

LUIGI MELLONI
LORENZO FRINGUELLO MINGO

Gentile Cliente,

con la presente vi diamo conto delle recenti novità normative introdotte dal Decreto Legge 27 marzo 2026 n. 38 (cd. "decreto fiscale"), entrato in vigore il 28 marzo 2026 sulla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze.

L'articolo 11 del citato decreto fiscale ripristina i regimi fiscali di esenzione dei dividendi e della c.d. Participation Exemption in vigore prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n.199).

Le disposizioni del decreto fiscale si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026, in tal modo la normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 non risulta di fatto MAI applicabile. La normativa ordinaria previgente alla Legge di Bilancio 2026 continua quindi ad essere applicabile **senza soluzione di continuità**.

Risparmiandovi commenti sulla opportunità o meno delle paventate modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2026 nella sostanza viene fatto un completo passo indietro.

Per quanto riguarda **i dividendi**, il regime applicabile può essere schematicamente riassunto come segue:

- **Soggetti IRES: esclusione** dalla formazione del reddito imponibile **nella misura del 95%** dei dividendi percepiti, ai sensi dell'art. 89 TUIR;
- **Imprenditori individuali** e società di persone commerciali: **esclusione** dalla partecipazione alla formazione del reddito imponibile **nella misura del 41,86%** (ovvero 50,28% o 60%, a seconda dei periodi d'imposta¹) ai sensi dell'art. 59 TUIR;
- **Persone fisiche residenti** non imprenditori: applicazione della **ritenuta del 26%** sui dividendi percepiti.

¹ Più precisamente, i dividendi percepiti da imprenditori individuali o da società di persone commerciali, erogati da società residenti in Italia, concorrono al reddito nella misura:

- del 58,14% del loro ammontare se i dividendi derivano da utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016;
- del 49,72% del loro ammontare se i dividendi derivano da utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- del 40% del loro importo se i dividendi derivano da utili prodotti prima dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Viene quindi cancellata la paventata tassazione al 100% dei dividendi percepiti da soggetti IRES, imprenditori o società di persone nel caso di partecipazioni inferiori al 5% e/o a partecipazioni di valore fiscale inferiore a 500.000. Per quanto riguarda le paventate modifiche si rinvia alle nostre circolari n.1/2026 del 7.1.2026 e n.5/2026 del 21.1.2026, che alla luce di quanto precede risultano pertanto del tutto superate e prive di rilevanza.

Anche quanto riguarda il regime della c.d. PEX o "Participation Exemption" viene ripristinata la situazione previgente (art. 87 TUIR e art. TUIR) che prevede, relativamente alle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni, il seguente regime fiscale:

- **Soggetti IRES:** le plusvalenze **non concorrono** alla formazione del reddito imponibile nella misura del **95%**, ai sensi dell'**art. 87 TUIR**, a condizione che risultino soddisfatti i relativi requisiti (c.d. "**Requisiti PEX**"), e cioè:

1. possesso ininterrotto della partecipazione per almeno dodici mesi;
2. classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie;
3. residenza fiscale della partecipata in Stati o territori non a fiscalità privilegiata;
4. esercizio da parte della partecipata di un'impresa commerciale;

- **Imprenditori individuali e società di persone commerciali:** le plusvalenze **non concorrono** alla formazione del reddito imponibile nella misura del **41,86% e 50,28%**, ai **sensi dell'art. 58 TUIR**, a condizione che risultino soddisfatti i **Requisiti PEX** (in quanto compatibili come sopra schematicamente richiamati);

- **Persone fisiche residenti** non imprenditori: le plusvalenze restano assoggettate a **imposta sostitutiva del 26%**, secondo il regime ordinario applicabile.

Anche in questo caso viene cancellata la paventata tassazione al 100%, mai entrata in vigore, delle plusvalenze percepite da soggetti IRES, imprenditori o società di persone nel caso di partecipazioni inferiori al 5% e/o a partecipazioni di valore fiscale inferiore a 500.000.

Si precisa che anche per quello che riguarda la tassazione e le ritenute su dividendi corrisposti a società ed enti non residenti in Italia vengono ripristinati i regimi fiscali ordinari applicabili nelle misure previste prima delle modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2026.

Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento.